

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

(Verrà stipulato un Accordo Quadro relativamente a ciascun singolo lotto)

Alcune parti saranno compilate in fase di stipula dell'Accordo Quadro, in base ai dati di aggiudicazione.

INDICE

ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI	5
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	6
ARTICOLO 3 – OGGETTO	7
ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI FORNITURA	9
ARTICOLO 5 – UTILIZZAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA	9
ARTICOLO 6 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	11
ARTICOLO 7 – CORRISPETTIVI.....	12
ARTICOLO 8 – VERIFICHE DELLA FORNITURA	14
ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	14
ARTICOLO 10 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	18
ARTICOLO 11 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELL'ACCORDO QUADRO.....	19
ARTICOLO 12 – PATTO D'INTEGRITÀ, CODICE ETICO ED ANTICORRUZIONE	20
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 20	
ARTICOLO 14 – PENALI	21
ARTICOLO 15 – CAUZIONE DEFINITIVA	22
ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE	23
ARTICOLO 17 – RECESSO.....	25
ARTICOLO 18 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	25
ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO.....	26
ARTICOLO 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO 28	
ARTICOLO 21 – FORO COMPETENTE.....	29
ARTICOLO 22 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	29

ARTICOLO 23 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	30
ARTICOLO 24 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE.....	30
ARTICOLO 25 – CLAUSOLA FINALE	31

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

LOTTO N. _____ CIG _____

TRA

PROVINCIA DI BRESCIA / Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, con sede legale in Brescia e domiciliata ai fini del presente atto in Via Musei, n. 32, CAP 25121, C.F. 80008750178 / P. IVA 03046380170, PEC: stazioneappaltante@pec.provincia.brescia.it in persona di _____ giusta poteri allo stesso conferiti con da _____ (nel seguito “la **C.U.C.**”)

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa **mandataria** capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la **mandante** _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____,e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a. la Provincia di Brescia, quale Ente di area vasta, ha inteso mettere a disposizione dei Comuni del proprio territorio l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (in base al quale “*La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*”), svolgendo il ruolo di stazione appaltante in nome e per conto dei soggetti aderenti per l'approvvigionamento oggetto del presente Accordo Quadro;
- b. ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, prevede, peraltro, che i Comuni per gli acquisti pari e superiori ad Euro 40.000 possono ricorrere ad una centrale di committenza, ovvero alla stazione unica

appaltante costituita presso le Province, le Città metropolitane, ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- c. la Provincia di Brescia in qualità di Centrale Unica di Committenza di Area vasta (nel seguito anche “C.U.C.”) può, tra l’altro, stipulare Accordi Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per la scelta di uno o più fornitori ai quali le Amministrazioni beneficiarie possono aggiudicare gli Appalti specifici, quindi sottoscrivere i contratti attuativi ed esecutivi dell’Accordo Quadro, ciò anche in virtù degli atti adottati dalle predette Amministrazioni, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, in favore della Provincia di Brescia per l’espletamento delle funzioni di Stazione appaltante per conto delle singole Amministrazioni;
- d. in attuazione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, la C.U.C. ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in due Lotti per la stipula Accordi Quadro per la fornitura di Energia Elettrica in favore della Provincia di Brescia e di Enti locali della provincia di Brescia ed aree limitrofe (di seguito anche solo “Amministrazioni”), svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data _____ ed in estratto sulla G.U.R.I. in data _____, avvalendosi del sistema di negoziazione telematico Sintel, messo a disposizione dalla Regione Lombardia attraverso ARCA, la centrale di committenza regionale, ciò anche in considerazione delle modalità di approvvigionamento previste per la fornitura di energia elettrica, merceologia ricompresa nello specifico regime di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e come ulteriormente modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 494, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale *“le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta ... sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”*;
- e. il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. _____ / CIG _____ e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare la fornitura richiesta, inclusiva dei servizi connessi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, i Contratti di Fornitura che verranno stipulati dalle Amministrazioni in attuazione dell’Accordo Quadro, mediante l’invio dei *Contratti* di Fornitura emessi dalle *Amministrazioni Contraenti*;
- f. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- g. il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la C.U.C. nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura in oggetto nonché della erogazione dei Servizi connessi;

- h. i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso la *Ricezione dei Contratti di Fornitura* secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
- i. resta espressamente inteso che la C.U.C. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal proprio Contratto di Fornitura;
- j. il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione della fornitura di *Energia Elettrica* e dei *Servizi connessi* oggetto del presente *Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta, le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* in esecuzione del presente Accordo Quadro e nei quali specificheranno il *Quantitativo della Fornitura*. In particolare, l'Accordo Quadro non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno la C.U.C., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Quantitativo massimo contrattuale* stabilito, i *Contratti di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano il presente *Accordo Quadro* nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 3) Le clausole dell'Accordo Quadro e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i *Contratti di Fornitura*, la Provincia di Brescia e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il

Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5) Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Accordo Quadro*, oltre al Patto di integrità, i seguenti Allegati:

- l'Allegato “A” (*Capitolato Prestazionale*),
- l'Allegato “B” (*Corrispettivi*),
- l'Allegato “C” (*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*),
- l'Allegato “D” (*Modello di Contratto di fornitura*)
- l'Allegato “E” (*Elenco delle Amministrazioni*)

(I predetti allegati, ad esclusione del Capitolato Prestazionale, saranno predisposti sulla base delle informazioni già riportate negli atti di gara e resi disponibili ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, in quanto strettamente funzionali all'esecuzione della fornitura in oggetto. L'offerta economica sarà quella offerta in sede di gara).

Articolo 2 – Definizioni

1) Nell'ambito del presente *Accordo Quadro* si intende per:

- a) *Amministrazione/i*: il Settore competente della Provincia di Brescia e gli Enti locali aventi sede nel territorio della provincia di Brescia ed in aree limitrofe, di cui all'Allegato “E”, legittimati ad utilizzare il presente *Accordo Quadro*, in virtù del mandato conferito alla C.U.C. la quale assume il compito di espletare le funzioni di Stazione appaltante per conto delle singole Amministrazioni;
- b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano il presente *Accordo Quadro* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante la stipula dei *Contratti di Fornitura*;
- c) *AEEG*: Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.
- d) *Consumo stimato del contratto*: consumo totale stimato della fornitura, espresso in kWh, indicato nel *Contratto di Fornitura* dall'*Amministrazione Contraente* e calcolato sulla base del consumo storico dei singoli Punti di Prelievo oggetto del *Contratto di Fornitura*; nel caso di attivazione di nuovi Punti di Prelievo, il predetto consumo stimato sarà calcolato sulla base dei consumi presunti.
- e) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo del presente *Accordo Quadro* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Accordo Quadro*; il modello di tale documento è fornito con l'allegato “D”, che verrà sottoscritto con firma digitale dall'*Amministrazione Contraente* ed inviato tramite PEC al *Fornitore*, con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare l'*Accordo Quadro* impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto; ogni *Amministrazione Contraente* può stipulare uno o più *Contratti di Fornitura*, anche di diversa durata residua, in funzione delle specifiche esigenze e scadenze dei contratti di fornitura in corso;
- f) *Accordo Quadro*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

- g) *Data di Attivazione*: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica del singolo Contratto di Fornitura, secondo quanto previsto nel Capitolato Prestazionale ovvero nell'offerta tecnica;
 - h) *Distributore Locale*: l'esercente del servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
 - i) *Energia Verde*: l'energia elettrica prodotta da FER o l'energia elettrica da fonte fossile per la quale sia stata certificata la produzione di un pari ammontare di energia da FER, che può essere richiesta dalle Amministrazioni per i singoli Punti di prelievo al momento della stipula del *Contratto di Fornitura*.
 - j) *Fasce Orarie*: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e s.m.i.;
 - k) *Fonti di Energia Rinnovabile (FER)*: le fonti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
 - l) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
 - m) *Perdite di rete*: i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;
 - n) *Punto di prelievo*: così come definito all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2008-2011" riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione pubblica ed identificato in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e/o da un Numero Presa e dall'anagrafica richiesta nel *Contratto di Fornitura* e nei relativi allegati;
 - o) *POD Temporanei*: fornitura del servizio di allacciamento di POD ed erogazione di energia elettrica per un periodo di tempo definito;
 - p) *Quantitativo massimo contrattuale*: ammontare massimo della fornitura di energia elettrica stabilito per il Lotto ____ della gara di cui alle premesse ed oggetto del presente Accordo Quadro, per tutta la durata del medesimo;
 - q) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Contratti di fornitura*);
 - r) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Prestazionale*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a dare esecuzione ai *Contratti di Fornitura* di energia elettrica nonché ad eseguire i *Servizi connessi*, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle

Amministrazioni Contraenti con i Contratti di Fornitura stessi e nei limiti del Quantitativo massimo contrattuale.

- 2) La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche prorogato, sia esaurito il *Quantitativo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Quantitativo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Quantitativo massimo contrattuale*.
- 3) Il *Fornitore* s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui al paragrafo 3 del Capitolato Prestazionale, a certificare la produzione di *Energia Verde* per le Amministrazioni che ne richiedano la fornitura nel proprio *Contratto di Fornitura* per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali ne sia stata richiesta la fornitura e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al minimo del 30% e fino ad un massimo del ____%, secondo quanto offerto dal *Fornitore* in sede di gara, del *Quantitativo massimo contrattuale* del Lotto.
- 4) Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Provincia di Brescia abbia accettato il logo o marchio proposto dal *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel Capitolato Prestazionale, il *Fornitore* medesimo dovrà mettere a disposizione dell'*Amministrazione Contraente* che abbia richiesto l'*Energia Verde* nel *Contratto di Fornitura* il logo o marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle *Amministrazioni Contraenti* non accettare il logo o marchio proposto dal *Fornitore* ed è, altresì, facoltà delle *Amministrazioni Contraenti* chiedere al *Fornitore* di modificare il suddetto logo o marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il *Fornitore* non acconsenta alle modifiche proposte dalle *Amministrazioni Contraenti*, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il logo o marchio proposto.
- 5) Unitamente alla fornitura di *energia elettrica*, il *Fornitore* dovrà prestare i *Servizi connessi*, tutto come meglio descritto nel *Capitolato Prestazionale* quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi inclusi quelli ulteriori eventualmente proposti nell'ambito dell'offerta tecnica. Il corrispettivo di tutti i predetti *Servizi connessi* è e deve intendersi incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'*Amministrazione Contraente*.
- 6) Il presente *Accordo Quadro* non è fonte di alcuna obbligazione né per la Provincia di Brescia, né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito della stipula dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Accordo Quadro* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione dei *Contratti di Fornitura* sino a concorrenza del *Quantitativo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato.
- 7) Si precisa che il suddetto *Quantitativo massimo contrattuale* esprime il limite massimo per l'accettazione mediante esecuzione dei *Contratti di Fornitura* emessi dalle *Amministrazioni Contraenti*, per tutta la durata dell'Accordo Quadro; resta inteso che, concorre al raggiungimento del suindicato *Quantitativo massimo contrattuale*, e quindi alla sua erosione, esclusivamente il *Consumo totale stimato del contratto* relativo a ciascun singolo *Contratto di Fornitura*, così come definito nel precedente articolo 2 lettera e). Il *Fornitore* dovrà comunque erogare la fornitura di energia elettrica alle *Amministrazioni Contraenti* sulla

base dell'effettivo fabbisogno dell'*Amministrazione Contraente* per tutta la durata dei singoli *Contratti di Fornitura*.

- 8) Oltre quanto previsto al precedente comma 2, le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del *Quantitativo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora il *Quantitativo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, i quantitativi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per la stipula di nuovi *Contratti di Fornitura*.

Articolo 4 – Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura

- 1) Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal __/__/____. La predetta durata dell'Accordo Quadro può essere prorogata, su comunicazione scritta della Stazione Appaltante, sino ad un massimo di 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza originaria dell'Accordo Quadro non sia esaurito il *Quantitativo massimo contrattuale* e, in ogni caso, sino all'esaurimento di detto *Quantitativo*, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della predetta scadenza qualora sia esaurito il *Quantitativo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.
- 3) Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante la stipula dei *Contratti di Fornitura* attuativi del presente *Accordo Quadro*.
- 4) I singoli *Contratti di Fornitura*, attuativi dell'Accordo Quadro, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti*, hanno durata stabilita nel singolo *Contratto di Fornitura* che tuttavia: i) dovrà avere un termine minimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula; ii) dovrà avere un termine massimo pari al termine di scadenza dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e, pertanto, ogni *Contratto di Fornitura* si intenderà non più efficace alla scadenza dell'Accordo Quadro.
- 5) È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 – Utilizzazione dell'Accordo Quadro e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) Il presente *Accordo Quadro* è utilizzato dalle *Amministrazioni Contraenti* ai fini della stipula del proprio *Contratto di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Accordo Quadro*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* del *Contratto di Fornitura* sottoscritto dall'Amministrazione e dalla stessa inviato a mezzo PEC al *Fornitore*.

Pertanto, all'atto della *Ricezione* del *Contratto di Fornitura* sottoscritto dall'Amministrazione il *Fornitore* dovrà: i) dare immediato adempimento e perfetta esecuzione al *Contratto di Fornitura* secondo quanto ivi stabilito nel rispetto del presente Accordo Quadro; ii) dare immediato riscontro all'Amministrazione

inviando entro 5 (cinque) giorni dalla Ricezione il *Contratto di Fornitura* sottoscritto dal *Fornitore*, ciò anche solo ai fini ricognitivi.

- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto della sottoscrizione del *Contratto di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato al *Contratto di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
 - b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nel *Contratto di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
 - c) Il *Contratto di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
 - il Consumo stimato del contratto;
 - i Punti di Prelievo;
 - i riferimenti per la fatturazione;
 - il CIG della procedura (quindi, dell'Accordo Quadro) ed il CIG dedicato (quindi, del Contratto di Fornitura);
 - la richiesta di energia verde, che dovrà essere almeno pari al 30% del fabbisogno totale; la richiesta di un quantitativo superiore è regolamentata da quanto previsto nel disciplinare di gara;
 - (eventuale) la certificazione dell'energia elettrica.
 - d) Qualora uno o più Punti di Prelievo non siano stati attivi nel corso dell'anno precedente l'*Amministrazione Contraente* indicherà nel *Contratto di Fornitura* una stima presunta dei relativi consumi.
 - e) Qualora nel *Contratto di Fornitura* non siano indicati i *Punti di Prelievo* da approvvigionare, il *Fornitore* non dovrà dare esecuzione al Contratto medesimo, risultante non conforme, e dovrà darne immediata comunicazione scritta a mezzo PEC all'*Amministrazione*.
- 4) Ciascuna *Amministrazione Contraente* che abbia in corso di esecuzione un Contratto di Fornitura può stipulare ulteriori nuovi *Contratti di Fornitura* per eventi eccezionali legati all'attivazione di POD temporanei;
- 5) il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza del *Contratto di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Contratto di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Contratto di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;
- a. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione al *Contratto di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare il presente *Accordo Quadro* ovvero abbia ricevuto *Contratti di Fornitura* oltre la concorrenza del

Quantitativo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento del *Contratto*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e la C.U.C. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

- b. qualora venga richiesto dalla C.U.C., il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, sullo stato di ciascun *Contratto di Fornitura*.

Articolo 6 - Attivazione della fornitura

- 1) L'*Amministrazione* si impegna a rilasciare in favore del *Fornitore*, contestualmente all'invio del *Contratto di Fornitura*, le deleghe (nella forma di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.) per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i. e del TIV.
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti*, con la stipula del *Contratto di Fornitura*, s'impegnano al rilascio in favore del *Fornitore* dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli *Contratti di Fornitura*, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei *Contratti di Fornitura*. I detti rilasci avverranno a condizione che il *Fornitore* predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al successivo Articolo 7.
- 3) In conformità alla normativa vigente il *Fornitore*, ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i. e del TIV e, comunque, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal *Fornitore* a carico delle *Amministrazioni Contraenti* secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 7.
- 4) Il *Fornitore* si impegna a fornire l'energia elettrica dalla *Data di Attivazione*, ossia entro i termini massimi fissati nel Capitolato Prestazionale ovvero in quelli migliorativi offerti in sede di gara, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese.
- 5) Il *Fornitore* è obbligato a dare perfetta esecuzione ai *Contratti di fornitura* per POD temporanei, a prescindere dal quantitativo stimato previsto negli stessi;
- 6) Resta inteso che, con riferimento a ciascun singolo *Contratto di Fornitura*, nel caso in cui il consumo totale effettivo della singola fornitura fosse inferiore al *Consumo totale stimato del contratto*, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal *Fornitore* il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della *Ricezione* dei *Contratti di Fornitura* sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
- 7) Qualora alla *Data di Attivazione* della fornitura, per cause non imputabili al *Fornitore*, l'*Amministrazione Contraente* non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dalla precedente fornitura di energia elettrica, il relativo *Contratto di Fornitura* non avrà validità ed il *Fornitore* non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'*Amministrazione* ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo *Contratto di Fornitura*.

- 8) Qualora il *Fornitore* venga a conoscenza che, per cause imputabili all'*Amministrazione*, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al *Distributore Locale*, verrà disattesa la *Data di Attivazione* indicata nel *Contratto di fornitura*, il *Fornitore* s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'*Amministrazione*.

Articolo 7 – Corrispettivi

- 1) I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza dell'esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, saranno calcolati applicando i prezzi offerti differenziati per tipologia di misuratore, tipologie di contratto e *Fasce Orarie*. I corrispettivi vengono aggiornati mensilmente secondo le modalità previste nel presente articolo.
- 2) I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* per l'*Energia Verde*, saranno calcolati applicando i prezzi offerti differenziati per tipologia di misuratore, tipologie di contratto e *Fasce Orarie*, e sommando a tali importi il sovrapprezzo per l'*Energia Verde*. Tale corrispettivo non è soggetto all'applicazione delle Perdite di Rete”.
- 3) I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle singole *Amministrazioni Contraenti* per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura* sono calcolati per le forniture a Prezzo Variabile, in ciascun mese di riferimento, secondo il seguente calcolo:

A. **per le Utenze Multiorarie**, il corrispettivo è dato dalla somma:

- A.1 dei relativi spread per le utenze multiorarie offerti dal *Fornitore* espressi in Euro/MWh e differenziati per tipologie di contratto e Fascia Oraria;
- A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto – espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il “**Prezzo medio di acquisto per fasce orarie**” del MPE-MGP, Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima del GME);

B. **per le Utenze Monorarie**, il corrispettivo è dato dalla somma:

- B.1 dei relativi spread per le utenze monorarie offerti dal *Fornitore* espressi in Euro/MWh e differenziati per tipologie di contratto;
- B.2 dalla media aritmetica mensile dei valori orari del **PUN Index** – espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al “Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003”, relativo al mese di prelievo;

Il tutto per entrambe le tipologie di prezzo e d'utenze (multiorarie e monorarie), aumentato delle corrispondenti perdite di rete.

I prezzi di riferimento sopra citati sono entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito *internet* (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

- C. per l'energia verde**, il corrispettivo offerto è da intendersi fisso ed invariabile per tutte le tipologie di misuratore, contratto, fascia oraria di consumo e per tutta la durata dell'accordo quadro. **Il corrispettivo offerto non è soggetto all'applicazione delle perdite di rete. Il costo di attivazione dell'energia verde è nullo.**

Nel caso i consumi effettivi futuri delle amministrazioni siano riferiti a **nuovi POD** rientranti in contratti o fasce diverse da quelle stimate nel presente disciplinare di gara, lo spread che sarà utilizzato per il calcolo del relativo corrispettivo sarà, in funzione delle caratteristiche del nuovo POD, pari a quello medio ponderato offerto dal fornitore aggiudicatario con riferimento alle tipologie di contratto quotate in gara su "illuminazione pubblica (per la bassa e media tensione)" o "altre utenze (per la bassa e media tensione)".

4) Oltre ai corrispettivi di cui ai precedenti commi, sono totalmente a carico dell'*Amministrazione Contraente*:

- a. i corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, così come definiti nell'Allegato A, Tabella 8 della deliberazione *AEEG* n. 111/06 e s.m.i., e definiti come segue:
- i. "MSD - Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento" così come definito nell'Allegato A, all'art. 44 della deliberazione *AEEG* n. 111/06 e s.m.i.;
 - ii. "UESS - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema" così come definito nell'allegato A, all'art. 45 della deliberazione *AEEG* n. 111/06 e s.m.i.;
 - iii. "DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" così come definito nell'Allegato A, all'art. 46 della deliberazione *AEEG* n. 111/06 e s.m.i.;
 - iv. "Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti" così come definito nell'Allegato A, all'art. 47 della deliberazione *AEEG* n. 111/06 e s.m.i.;
 - v. "CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva" così come definito nell'Allegato A, all'art. 48 della deliberazione *AEEG* n. 111/06 e s.m.i.;
 - vi. "INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico" così come definito nell'Allegato A all'art. 73 deliberazione *AEEG* n. 111/06 e s.m.i. del mese di riferimento.

Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all'ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

- b. il servizio di trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- c. le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
- 5) Gli oneri di cui al precedente comma 3 verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti pro tempore.

- 6) Con i suindicati corrispettivi si intenderanno remunerati anche:
 - a. gli oneri su emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.;
 - b. gli oneri di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per i quali le *Amministrazioni* non sosterranno alcun costo aggiuntivo.
- 7) Resta inteso che per le *Amministrazioni Contraenti* dotate di misuratori bi-orari (cioè atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1 e FB2 di cui al Testo Integrato) saranno applicati i medesimi corrispettivi alle *Amministrazioni Contraenti* dotate di misuratore monorario (cioè non atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle *Fasce Orarie*).
- 8) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura di Energia Elettrica e degli eventuali relativi accessori, anche della prestazione dei *Servizi connessi* come descritti nel *Capitolato Prestazionale* e nel presente atto ed offerti in sede di offerta tecnica, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 9) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 10) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, eccezion fatta per i servizi di cui all'articolo 3 del *Capitolato Prestazionale*, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, anche emanati dalle autorità competenti.

Articolo 8 – Verifiche della fornitura

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento per la fase di aggiudicazione dell'Appalto specifico e per la stipula ed esecuzione del *Contratto di Fornitura*, anche ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 31, comma 14, e 101 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del *Contratto di Fornitura*, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo dell'Accordo Quadro i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono alla C.U.C. e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Contratti di Fornitura*.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche

dalla e nei confronti della singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare alla C.U.C. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nel *Contratto di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
 - **il CIG del lotto della procedura,**
 - **il CIG "derivato"** riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Contratto di Fornitura*,
 - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il **CUP** che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Contratto di Fornitura*;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
 - f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla C.U.C. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della provincia di Brescia, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
 - g) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Accordo Quadro* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- 3) Con riferimento ad ogni singolo *Contratto di Fornitura*, **ciascuna fattura** dovrà essere emessa dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Accordo Quadro*. In particolare ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli *Punti di Prelievo* cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate e dovrà essere intestata ed inviata all'*Amministrazione Contraente* ed emessa con **cadenza mensile** entro 15 (quindici) giorni dalla data fine mese di fatturazione. Resta salva la facoltà per il *Fornitore* di concordare con le singole *Amministrazioni Contraenti* ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
- 4) I corrispettivi dovuti al *Fornitore* dalle singole *Amministrazioni Contraenti* per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura* saranno calcolati come specificato all'Articolo "Corrispettivi". Tali corrispettivi saranno dovuti dalle *Amministrazioni Contraenti* al *Fornitore* a decorrere dalla *Data di Attivazione* della *Fornitura*. La cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento.
- 5) Il *Fornitore* dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun *Punto di prelievo* misurati dal *Distributore Locale* alla cui rete l'*Amministrazione Contraente* è collegata. Qualora il *Fornitore* non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Consumo stimato del contratto ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del *Distributore Locale*.
- 6) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'*Amministrazione Contraente* in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nel *Contratto di Fornitura*.
- 7) Il *Fornitore* potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'*Amministrazione Contraente* nel *Contratto di Fornitura* e normativamente previsto. In tal caso l'*Amministrazione Contraente*, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il **pagamento delle fatture** è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a **30 (trenta) giorni data ricezione fattura**;

- 9) In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.
- 10) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, come dichiarato dal Fornitore, il cui atto è messo a disposizione dell'*Amministrazioni Contraenti*. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per l'Accordo Quadro nonché il CIG derivato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate alla C.U.C. in sede di stipula della presente *Accordo Quadro*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge.

- 11) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 10) (*Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un Raggruppamento Temporaneo di Imprese*). Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle *Amministrazioni Contraenti* per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del *Contraente* dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente*. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
- 11) In riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine a *Contratti di Fornitura* diversi.
- 12) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008,

n. 40. In ogni caso la C.U.C. e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

- 13) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del *Contratto di Fornitura* sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10 – Obbligazioni del Fornitore

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto dell'Accordo Quadro, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Accordo Quadro*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la C.U.C. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo Quadro e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Prestazionale*, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesima e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente il *Contratto di Fornitura* da essa emesso.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
 - erogare l'energia elettrica oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i *Servizi Connessi*, ivi inclusi quelli previsti nell'offerta tecnica, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Accordo Quadro* e negli atti di gara;
 - assistere le *Amministrazioni* nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
 - stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'*Amministrazione* il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati;
 - manlevare e tenere indenne la C.U.C. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal

malfunzionamento della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla C.U.C. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente *Accordo Quadro* e nei *Contratti di Fornitura*;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei *Contratti di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.
- 7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, della C.U.C. , per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 11 – Monitoraggio e reportistica dell'Accordo Quadro

- 1) La "Provincia di Brescia/Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni" si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative all'Accordo Quadro, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione dell'Accordo Quadro sarà sottoposta a monitoraggio, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Prestazionale*.
- 2) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto al sopracitato Settore ogni atto

o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 12 – Patto d'integrità, Codice di Comportamento ed Anticorruzione

- 1) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione e di accettare il Patto d'Integrità della Provincia di Brescia;
- 2) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalle singole Amministrazioni contraenti e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in essi contenuti.
- 3) Il *Fornitore* dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive norme in materia (di seguito c.d. “**Legge Anticorruzione**”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 4) Il *Fornitore* prende, altresì, atto che l'inosservanza dei predetti documenti integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro che legittima la C.U.C. a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 5) Qualora il *Fornitore* metta a disposizione della C.U.C. proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione dei predetti documenti, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la C.U.C. sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
- 6) Il *Fornitore* dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Brescia per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 13 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed

integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
- 7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che la fornitura di Energia elettrica oggetto del presente Accordo Quadro deve essere prodotta in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità di cui all'All. 6 della procedura di gara. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della "Provincia di Brescia/Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni", della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura di Energia Elettrica che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Provincia di Brescia ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dalla Provincia di Brescia, ovvero da terzi da questi autorizzati;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione contraente. e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, su richiesta della Provincia di Brescia ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 14 – Penali

- 1) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo del presente *Accordo Quadro*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono applicate le penali di cui al Capitolato Prestazionale.
- 2) Inoltre, ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura, rispetto ai predetti livelli di servizio, o

inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, *Amministrazione Contraente* ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva.

Spetta alla singola *Amministrazione Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Prestazionale, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo alla Provincia di Brescia di cui al successivo comma.

- 3) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Prestazionale*, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente *Accordo Quadro*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente* e la "Provincia di Brescia/Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni", per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 4) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o la "Provincia di Brescia/Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni", per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* e/o del citato Settore a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.
- 5) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la Provincia di Brescia potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 15 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 6) Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, la "Provincia di Brescia/Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni", per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo stimato dell'*Accordo Quadro*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 7) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'*Accordo Quadro* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15 – Cauzione Definitiva

- 1) Ai fini della stipula della presente *Accordo Quadro* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della Provincia di Brescia e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata da _____, polizza n°. _____, alle condizioni e modalità stabilite nella

documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli *Contratti di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e della C.U.C., e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* e/o la C.U.C. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.

- 2) La garanzia deve prevedere quali beneficiari la Provincia di Brescia e le singole *Amministrazioni Contraenti* ed opera nei confronti della C.U.C. a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione* dei *Contratti di Fornitura*.
- 3) La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente* e/o dalla C.U.C., per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle *Amministrazioni Contraenti* e della C.U.C. del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione della C.U.C., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla C.U.C. a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Contratti di Fornitura*, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Contratti di Fornitura*.
- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla "Provincia di Brescia/Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni"
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la C.U.C. dichiarerà risolta l'Accordo Quadro e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.

Articolo 16 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente *Accordo Quadro*, la "Provincia di Brescia/Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni" e /o ciascuna *Amministrazione contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga

oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Provincia di Brescia ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

3) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,
ovvero
- applicazione di penali da parte della "Provincia di Brescia/Settore dell'Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni" per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Accordo Quadro*,

le *Amministrazioni Contraenti* e/o la C.U.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Contratti di Fornitura* e l'Accordo Quadro per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

- 4) Salvo non sia disposto diversamente da parte della Provincia di Brescia., la risoluzione dell'Accordo Quadro determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Contratti di Fornitura*; l'Accordo Quadro, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 5) La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 6) In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, la Provincia di Brescia ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale dell'Accordo Quadro al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale dell'Accordo Quadro - detratto il valore dei *Contratti di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Provincia di Brescia al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, la Provincia di Brescia procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

- 9) Resta inteso che la Provincia di Brescia e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.
- 10) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, la C.U.C. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 – Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la C.U.C., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore* ivi incluso, in particolare, il mancato invio da parte del *Fornitore* della reportistica nei termini o non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..
- 4) Qualora la C.U.C. receda dall'Accordo Quadro ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Contratti di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Contratti di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

Articolo 18 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula dell'Accordo Quadro, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia nonché le *Amministrazioni*

Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stessa.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per la Provincia di Brescia e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 17.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19 – Subappalto

- 1) *(da inserire se il subappalto non è stato richiesto)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto del presente *Accordo Quadro*.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % del *Quantitativo massimo contrattuale*, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

(eventuale) il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 comunica alla stazione appaltante (*Amministrazioni contraenti*), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

- 2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, alla C.U.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli *Contratti di Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4) Il *Fornitore* si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso le *Amministrazioni contraenti*, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del

subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la C.U.C. non autorizzerà il subappalto.

- 5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al *Fornitore* l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del *Fornitore*, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Provincia di Brescia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 7) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia di Brescia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 8) Il *Fornitore* si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Provincia di Brescia e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 10) In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* agli obblighi di cui ai precedenti commi, la C.U.C. avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi del precedente Articolo 17.
- 11) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
- 12) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. 1) 2), del D.Lgs. 50/2016, la C.U.C., in qualità di centrale di committenza, stipula il presente Accordo Quadro a beneficio delle Amministrazioni che sono le stazioni appaltanti dei singoli appalti specifici. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'applicazione dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante è l'*Amministrazione Contraente*, ovvero, l'Amministrazione che utilizza il presente Accordo Quadro mediante la stipula di *Contratti di Fornitura* e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.
- 13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, le Amministrazioni contraenti annuleranno l'autorizzazione al subappalto, comunicandolo alla C.U.C.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

- 1) E' fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e la C.U.C. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e l'Accordo Quadro ai sensi del precedente Articolo 17.
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente *Accordo Quadro* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui la C.U.C. aveva inizialmente aggiudicato l'Accordo Quadro.
- 4) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nel presente *Accordo Quadro*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, la C.U.C. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la C.U.C. aveva inizialmente aggiudicato l'Accordo Quadro; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione (sostituzione) soggettiva all'Accordo Quadro la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 6) In tutti i casi di variazione soggettiva dell'Accordo Quadro di cui ai precedenti commi, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte della C.U.C.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (rif. Paragrafo 1.6 del Disciplinare di gara) in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del medesimo decreto.
- 7) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 effettuati dalla C.U.C. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento del presente *Accordo Quadro* - ovvero alla C.U.C. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 8) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva dell'Accordo Quadro al Fornitore da parte della C.U.C., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento ai *Contratti di Fornitura*. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Contratti di Fornitura in essere.
- 9) La C.U.C., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento dell'Accordo Quadro, una esecuzione dell'Accordo Quadro

medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

Articolo 21 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la C.U.C., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente *Accordo Quadro*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 22 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente *Accordo Quadro* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 3) La Provincia di Brescia tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Contratti di Fornitura* per la gestione dell'Accordo Quadro medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la Provincia di Brescia acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.
- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo all'Accordo Quadro prendono atto del trattamento da parte della Provincia di Brescia dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* è consapevole, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla Provincia di Brescia, dalle *Amministrazioni* in fase di emissione del *Contratto di Fornitura*.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativo successivo Accordo Quadro, è la Provincia di Brescia. Le altre Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, sono Titolari del trattamento relativamente alla sottoscrizione, gestione ed esecuzione dei propri contratti di fornitura.
- 8) Nell'ambito dei singoli Contratti di Fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Articolo 23 – Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla C.U.C. e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di registrazione dell'Accordo Quadro, che è stipulato in una delle forme di cui al comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 24 – Condizioni risolutive espresse

- 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, l'Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dell'Energia Elettrica oggetto dell'Accordo Quadro.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente *Accordo Quadro* si intende risolto e la Provincia di Brescia avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Provincia di Brescia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 25 – Clausola finale

- 1) Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli *Contratto di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli *Contratto di Fornitura* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per la fornitura di Energia Elettrica resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*", parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Provincia di Brescia - C.U.C.

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

(Allegato C)

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto _____, quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione dell'Accordo Quadro e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Attivazione della Fornitura), Articolo 7 (Corrispettivi), Articolo 8 (Verifiche della fornitura), Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 10 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 12 (Patto di integrità, Codice di Comportamento ed Anticorruzione), Articolo 13 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi della responsabilità sociale), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto) Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 25 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*